

Disegno di Legge di stabilità 2016

A.C. 3444

Emendamenti

26 novembre 2015

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 è inserito il seguente:

Comma 389 bis: E' sospeso per l'anno 2016 il pagamento dell'ammortamento dei mutui in essere, quota capitale e quota interessi, con CassaDDPP per le Province delle Regioni a Statuto ordinario

MOTIVAZIONE

L'emendamento, finalizzato a rendere obbligatoria e non più facoltativa la rinegoziazione con CassaDDPP al fine di non pagare alcuna rata di ammortamento per l'anno 2016, coinvolge 71 enti con un debito complessivo di 3 miliardi, nell'ipotesi che include tutti i prestiti ordinari e flessibili, nonché quelli rinegoziati nel 2003.

Il debito complessivo di 3 miliardi (circa 11 mila posizioni aperte) considerando l'allungamento dei tempi di ammortamento a seguito della rinegoziazione 2015 e considerando una riduzione degli oneri per interessi, nonché una vita media di circa 17 anni, potrebbe portare ad una stima di potenziali benefici per l'anno 2016 di circa 209 milioni.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

Comma 389 bis. - Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione le Regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a favorire l'equilibrio corrente dei bilanci di previsione 2016, utilizzando in tutto o in parte gli avanzi vincolati per trasferimenti dalle Regioni di riferimento. In tal modo è possibile rendere disponibili per l'anno 2016 maggiori risorse da destinare al ripiano di eventuali disavanzi della parte corrente.



BILANCIO AUTORIZZATORIO SOLO ANNUALE 2016 – UTILIZZO AVANZO LIBERO E DESTINATO

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

)

Dopo il comma 389 è inserito il seguente:

comma 389 bis. - Per il solo esercizio 2016, le Province delle Regioni a Statuto ordinario predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2016. Per il solo esercizio 2016, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, tagli enti possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo libero e destinato; a seguito dell'approvazione del rendiconto 2015 l'ente apporta le eventuali variazioni all'avanzo libero e destinato applicati.

MOTIVAZIONE

Al fine di consentire il bilancio di previsione 2016, derogando dall'obbligo di programmazione triennale, le Province RSO devono poter predisporre ed approvare il solo bilancio 2016, applicando fin da subito l'avanzo di amministrazione sia libero che destinato, da confermare dopo l'approvazione del rendiconto 2015

UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

Comma 389 bis. - Per le Province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Province, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare gli eventuali proventi derivanti da alienazioni di beni ed attività patrimoniali disponibili senza vincoli di destinazione, e dunque anche per riportare in equilibrio il bilancio per l'anno 2016.



PROROGA 5/12 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

Comma 389 bis. - Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "sino alla data del 31 dicembre 2016"

MOTIVAZIONE

Le difficoltà di cassa degli enti segnatale, fanno ritenere opportuna una proroga dei criteri per il ricorso alle anticipazioni di liquidità presso le tesorerie già disciplinati dalla legge di stabilità 2015 per l'anno in corso, fino alla fine dell'anno 2016.

INCREMENTO RISORSE PER EDILIZIA SCOLASTICA E VIABILITA'

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 439

Al comma 439, le parole "400 milioni" sono sostituite dalle parole "500 milioni e le parole "150 milioni" sono sostituite dalle parole "250 milioni"

MOTIVAZIONE

L'obiettivo è quello di garantire maggiori risorse di quelle attualmente stanziati per le Province da destinare a copertura delle spese di edilizia scolastica e viabilità.

L'esiguità dello stanziamento è di immediata evidenza, poiché per le sole spese correnti nel 2013 le province hanno speso oltre 1 miliardo di euro per l'edilizia scolastica e oltre 500 milioni per la viabilità (esclusi i costi di personale)



FONDO PER MANTENIMENTO EQUILIBRI PER PROVINCE

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 439

Dopo il comma 439 è inserito il seguente:

Comma 439 bis. - In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche esigenze finanziarie delle Province delle Regioni a Statuto Ordinario, nel 2016 è attribuito alle medesime un contributo di 50 milioni di euro. Il ministero dell'interno con proprio decreto, opera il riparto di tale fondo alle Province entro il 28 febbraio 2016, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città Autonomie locali, tenendo conto degli effetti sugli equilibri di bilancio 2016 delle disposizioni in merito all'utilizzo dell'avanzo libero e destinato nonché della sospensione del pagamento delle rate di mutuo con Cassa DDPP, e del contributo per scuole e strade.

MOTIVAZIONE

L'emendamento replica per il 2016 il meccanismo di distribuzione del contributo per gli equilibri finanziari già previsto per il 2015 per le Province RSO, per un ammontare complessivo di 50 milioni, da assegnare entro fine febbraio, tenendo presente degli effetti delle norme relative all'applicazione degli avanzi in bilancio e della moratoria mutui CassaDDPP

UTILIZZO RISORSE RESIDUE SOPRANNUMERARI

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 440

Dopo il comma 440 è aggiunto il seguente:

440 bis. In caso di mancata totale assegnazione di tali risorse a Province e Città Metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle Province secondo criteri e modalità da definire il Conferenza Stato Città entro il 30 ottobre 2016.

MOTIVAZIONE

Il plafond del fondo destinato a coprire le spese sostenute per i soprannumerari delle Province, potrebbe in corso d'anno risultare eccedente rispetto alle esigenze; occorre dunque che le risorse che residuano restino alle Province secondo modalità e criteri da definire congiuntamente in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 407

Al comma 407, secondo periodo, sono eliminate le parole: "nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere, a decorrere dal 2016, la possibilità di sanzionare gli enti non rispettosi del patto nell'anno 2015, e precedenti.

Aggiungere l'onere della sanzione ai pesanti tagli già previsti a legislazione vigente obbliga ad un dissesto ogni ente. Occorre dunque prevedere un'eliminazione di tali sanzioni, anche nell'ottica del superamento del patto di stabilità interno.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

Comma 389 bis: - All'articolo 3, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere che nel processo di spending review delle amministrazioni centrali, e dunque di riduzione delle spese per contratti di locazione passiva, venga coinvolto il patrimonio immobiliare degli enti locali, che invece, in vigenza di tale disposizione normativa, che supera anche eventuali contenuti difformi dei contratti, di fatto già subisce un danno alla capacità finanziaria degli enti stessi nonché alla redditività del proprio patrimonio.

1

STAZIONI UNICHE APPALTANTI NEGLI ENTI DI AREA VASTA

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 269

Dopo il comma 269 è inserito il seguente:

269 bis: - All'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3bis Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto individua a regime in capo agli enti di area vasta la competenza relativa alla gestione delle stazioni uniche appaltanti per i lavori pubblici di ammontare superiore alla soglia dei 40.000 euro per tutti comuni non capoluogo di provincia che non si siano già diversamente aggregati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 439

Dopo il comma 439 nserire il seguente:

Comma 439 bis: Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali."

MOTIVAZIONE

L'emendamento prende atto della sostanziale mancata attuazione delle disposizioni vigenti in materia di obbligatorietà dello svolgimento associato delle funzioni comunali per i comuni sotto i 5000 abitanti e prefigura un ruolo attivo delle Città metropolitane e dei nuovi enti di area vasta nella promozione dell'associazionismo comunale.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 382

Dopo il comma 382 inserire il seguente:

Comma 382 bis. - Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.

MOTIVAZIONE

L'intervento si rende necessario per assicurare coerenza al sistema di affidamento del servizio di distribuzione del gas con quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che hanno individuato nelle province e nelle città metropolitane i soggetti che svolgono le funzioni di stazioni appaltanti.

In tal modo sarà, inoltre, possibile realizzare nel settore in esame una razionalizzazione della spesa pubblica, per gli effetti derivanti dalla riduzione delle attuali 177 stazioni appaltanti.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 445

Dopo il comma 445 è aggiunto il seguente:

Comma 445 bis. – All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno, 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città Metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

MOTIVAZIONE

L'emendamento fornisce una copertura normativa certa agli accordi che le Regioni e gli enti di area vasta stanno stipulando per il ricollocamento del personale di polizia provinciale in attuazione dell'articolo 5 del DL 78/15.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 126

Dopo il comma 126 è aggiunto il seguente:

Comma 126 bis. - All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".

MOTIVAZIONE

In attesa del completamento del processo di riordino degli enti di area vasta occorre comunque consentire a questi enti la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato per garantire la continuità nella gestione di servizi essenziali che rientrano nelle loro funzioni fondamentali.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 389

Dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

Comma 389 bis: - Per sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie di Province e Città Metropolitane, è assegnato un contributo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di far fronte alle esigenze connesse all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma e, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

MOTIVAZIONE

In assenza di un riordino legislativo in materia, e stante il permanere delle relative competenze in capo alle province, occorre trovare soluzione definitiva alla questione relativa alle spese inerenti i disabili.

L'emendamento è finalizzato a garantire la copertura, per l'anno 2016, delle relative spese, nelle more di un riordino della funzione. Nel merito occorre sapere che a fronte di una recente acquisizione delle spese a tale titolo sostenute da Province e Città Metropolitane, il fabbisogno medio annuo segnalato è pari a complessivi 113 milioni di euro, di cui 50,8 milioni per le Province delle Rso e 38.1 milioni per le città metropolitane.



COPERTURA SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 443

Dopo il comma 443 è aggiunto il seguente:

Comma 443 bis. - Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016

MOTIVAZIONE

Nel 2016, per evitare che Province e Città Metropolitane utilizzino risorse proprie per funzioni non più loro assegnate dalla legge, come accaduto per il 2015, le Regioni dovranno farsi carico degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. Secondo i dati dei CCC 2013 tali oneri assommano a circa 300 milioni di euro.

STERILIZZAZIONE AVANZI DA PAREGGIO

AC 3444

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 409

Al comma 409, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno"

MOTIVAZIONE

La situazione di eccezionalità delle Province ai fini dell'equilibrio della situazione corrente del bilancio 2016 comporta l'esclusione dal saldo relativo al pareggio di bilancio di competenza previsto al comma 409, dell'eventuale utilizzo dell'avanzo libero e destinato finalizzato a garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci degli enti.



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 412

Al comma 412, terzo periodo, riformulare la lettera a) nel modo seguente:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nonchè spese sostenute dalle province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467 della legge n. 190/14.

MOTIVAZIONI

Il comma 467 della legge di stabilità 2015, ha assegnato 50 milioni di spazi finanziari (in competenza mista ai sensi delle regole di cui all'articolo 31 della legge n. 183/2011 per l'anno 2016) a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. La modifica delle regole del patto di stabilità, e il passaggio al saldo tra entrate finali ed uscite finali, come definito dall'articolo 35, impone il recupero di tali interventi e la salvaguardia dei relativi spazi finanziari. Il riparto per il biennio 2015 e 2016 è stato gia operato con DPCM 17 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti (n. 1984) il 31 luglio ed in attesa di pubblicazione su GU.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1, COMMA 23

Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

Comma 23 bis. -All'art. 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2012 - 2017"; le parole "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

MOTIVAZIONE

La norma proposta è finalizzata al rifinanziamento, anche sulla scorta delle positive esperienze pregresse, del Fondo previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 174 del 2012, (incremento massa attiva gestione enti locali in stato di dissesto) anche per il triennio 2015-2017 per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, attraverso l'utilizzo di economie che risultano già disponibili presso il Ministero dell'Interno. Inoltre, la norma estende anche agli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015 (e non più fino al 10 ottobre 2012, data di entrata in vigore del dl 174) la possibilità di richiedere il contributo previsto dall'articolo.

